

Oggetto: Descrizione polizza "Garanzia Capofamiglia" (Servizio accessorio al CONTRATTO DI FORNITURA).

1. CHE COSA POSSO ASSICURARE

1.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, nei limiti del massimale e nei termini delle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale. Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.

1.2 GARANZIA CAPOFAMIGLIA

(questa garanzia è alternativa a Garanzia Conduzione dell'abitazione e a Garanzia Vita privata)

La garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 1.1 "Rischio assicurato"; per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privato e di relazione. La garanzia comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

A) derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;

B) derivanti dall'esecuzione: di lavori di ordinario manutenzione, di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente, dei locali e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;

C) derivanti do fotto del personale addetto, per conto dell'Assicurato, alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi i danni provocati in seguito od abbattimento di alberi od alto fusta;

D) derivanti do fotto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:

1 qualora il figlio minorenne o incapace del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato 0 titolo gratuito od una persona diverso dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- o fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;
- al periodo dell'affidamento;

2 la garanzia comprende i danni provocati o terzi o seguito di messo in circolazione, o insaputa dell'Assicurato, di veicoli o motore e notanti di proprietà dell'Assicurato o di terzi esclusivamente do porte dei figli, minorenni o incapaci per legge, del Contraente e/o del suo nucleo familiare. La garanzia opera:

a) esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedono i massimali previsti dal contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per lo rivalso esperito dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette il contratto di cui sopra;

b) in caso di inesistenza del contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;

c) per i danni al veicolo a motore o notante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione. La garanzia di cui al presente punto D.2 è subordinato, limitatamente ai veicoli o motore o notanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio assicurativo;

3 Reale Mutuo tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto o pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge o titolo di risarcimento (capitole, interessi e spese) per danni: derivanti dallo violazione della normativa sulla Privacy,

di immagine,

alla vita di relazione,

alla reputazione,

involontariamente cagionati a terzi da fatto di figli minorenni o incapaci per legge del Contraente e/o del suo nucleo familiare e derivanti da pubblicazione su social network, o comunque con l'utilizzo di internet, di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

Relativamente alle sole perdite pecuniarie, la garanzia opera:

- con il limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa di € 2.500 e con l'applicazione di una franchigia di € 500;
- per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia del presente punto D non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante agli Assicurati do fatto di figli minorenni o incapaci per legge;

E) derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;

F) derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, escluso comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;

G) derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.

Qualora l'animale domestico di proprietà del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato o titolo gratuito od una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- a fatti relativi al possesso e o alla custodia dell'animale domestico;
- al periodo dell'affidamento.

Sono esclusi i danni provocati da cani o "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanato dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva all'iscrizione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di €50 limitatamente ai danni di cose provocati da cani. Tale franchigia non si applica qualora l'Assicurato dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina.

La garanzia del presente punto G non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici,

H) subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere (escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi) durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore

- del Contraente e/o del suo nucleo familiare,
- dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento,

comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124

per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS; derivanti dalla proprietà e uso di:

- biciclette (e simili);
- biciclette a pedalata assistita purché conformi a quanto indicato all'art. 30 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- carrozzine elettriche per uso di invalidi purché non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;

giocattoli anche a motore;

- monopattini elettrici, esclusivamente a condizione che per caratteristiche ai fini della circolazione siano equiparati dalla legge a velocipedi / biciclette a pedalata assistita. Limitatamente a questa fattispecie, la garanzia opera:

- in caso di danno a persone, con il limite di risarcimento di €100.000 per sinistro;
- in caso di danno a cose, con applicazione di una franchigia di €250 e con il limite di risarcimento di €10.000 per sinistro;

L) derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;

M) derivanti da inquinamento ambientale, con il limite di risarcimento di €50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

N) provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;

O) derivanti dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;

P) causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:

1 a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;

2 a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;

3 a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2 del presente punto P; la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.